



Provincia di Rimini

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 39 del 17/02/2012

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 - PARTE IV - ARTT. 214 E 216. D.M. 05/02/1998 E S.M.I.

DITTA: POZZI COSTRUZIONI SRL - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI, PRESSO L'IMPIANTO UBIcato IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA EMILIA VECCHIA, 4075. ISCRIZIONE AL NUMERO 67 NEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE HANNO COMUNICATO DI SVOLGERE OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DEGLI ARTT. 214 E 216 DEL D.LGS. 152/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

VISTI gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 che prevedono:

- l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
- che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- che la comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte Seconda - Procedure per la VAS,



Provincia di Rimini

per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'AIA;

- la sentenza della Corte di Giustizia europea del 23/11/2006 (causa C-486/06) per effetto della quale le procedure semplificate, ex artt.31 e 33 del D.Lgs. 22/1997, ora abrogati e sostituiti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, non possono essere escluse dalle procedure di Screening e VIA;

VISTO il D.M. Ambiente 05.02.1998 e s.m. il quale individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, prevede le norme tecniche cui sono sottoposte le operazioni di recupero e stabilisce che il recupero di tali rifiuti non debba costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente;

VISTO il D.M. n. 186/2006 - *Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998*, che stabilisce nuove e ulteriori norme tecniche per la gestione dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 286/2005 - *Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 competono alla Provincia il controllo periodico su tutte le attività di gestione nonché la verifica ed il controllo dei requisiti richiesti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate e che le Province possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);

VISTA la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, il 06.12.2011 ed integrata il 24.01.2012 ed il 26.01.2012, dalla ditta POZZI COSTRUZIONI SRL, finalizzata all'attività di recupero rifiuti (R13- R5-R10 per le tipologie 3.1, 7.1, 7.2, 7.14 e 7.31 bis) presso l'impianto ubicato in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA -



Provincia di Rimini

VIA EMILIA VECCHIA, 4075;

DATO ATTO che la ditta aveva già presentato in passato, comunicazione finalizzata a svolgere attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, e che il mancato rinnovo da parte della ditta dell'ultima comunicazione presentata il 10.07.2006, ha determinato l'interruzione dell'attività presso il sito in esame;

VISTA la richiesta fatta pervenire il 06.01.2012 con la quale la ditta, considerato che l'impianto è esistente, che è già stato utilizzato per il recupero di rifiuti e che la prolungata chiusura dell'impianto in attesa di nuova iscrizione causerebbe danni economici rilevanti, specie in questo prolungato periodo di crisi economica, chiede la deroga ai 90 giorni previsti dalla norma per l'iscrizione a registro, finalizzata ad una rapida ripresa dell'attività dell'impianto;

VISTO che

. l'operazione R13 non rientra tra quelle individuate all'All. IV del D.Lgs. 152/2006 e pertanto l'attività di messa in riserva non è assoggetta alla normativa in materia di VIA;

. che le operazioni R5 e R10, per quantitativi di trattamento superiori a 10 t/g, rientrano tra quelle individuate all'All. IV punto 7. lett. z.b) alla parte II del D.Lgs. 152/2006, e pertanto sono ricomprese tra le attività da sottoporre a Screening regionale;

DATO ATTO che il procedimento di screening regionale non è stato esperito dall'azienda richiedente e che pertanto qualora le attività di realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5) e/o utilizzo per recuperi ambientali (R10), superino il limite giornaliero pari a 10 tonn./g., la ditta



Provincia di Rimini

dovrà prima conseguire un esito favorevole del procedimento di Screening regionale;

CONSIDERATO che qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti indicati dal D.M. 05.02.1998, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il versamento effettuato dalla ditta suddetta, ai fini dell'iscrizione al registro provinciale per lo svolgimento di attività di recupero rifiuti nell'impianto di cui all'oggetto, per l'importo corrispondente alla classe di attività di cui al D.M. n. 350/1998;

CONSIDERATO che la Sez. Prov.le di Rimini dell'A.R.P.A. con nota Prot. n. 912 del 10.02.2012, non ha ravvisato motivi ostativi allo svolgimento dell'attività ed al contempo ha ritenuto necessario dettare alcune prescrizioni di natura igienico-ambientale riportate nella parte dispositiva;

FATTO PROPRIO il giudizio dell'organo di controllo, di cui sopra;

SENTITO l'Ufficio provinciale preposto ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e Screening;

VISTA la nota prot. n. 1484/VI202 del 27/01/2012 con la quale il Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA ha espresso parere favorevole di compatibilità urbanistica ai sensi del P.R.G. vigente;

VISTI anche il D.M. Ambiente n. 350/1998; la Decisione 2000/532/CE e s.m.;

VISTA l'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, Dott. Daniele



Provincia di Rimini

Salvatori;

DATO ATTO che non necessita l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Dirigente del Serv. Programmazione e Controllo, Bilancio ed Attività di Supporto al Consiglio Prov.le, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

DISPONE

1. di iscrivere, per quanto di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta **POZZI COSTRUZIONI SRL** con sede legale in **SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA SAN VITO, 1183** e sede dell'impianto in Comune di **SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA EMILIA VECCHIA, 4075**, al

numero 67 del 17/02/2012

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia	corrispondenti	codici	Quantità stoccata	Quantità gestita	Operazioni consentite
D.M. 05.02.1998	C.E.R. (Decisione 2000/532/CE e s.m.e i.)		(t)	(t/a)	(*)
3.1	170405		25	25	R13
7.1	101311 - 170101 - 170102		2750	2750	R13 - R5



Provincia di Rimini

	- 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301			
7.2	010410 - 010413	50	50	R13 - R5
7.14	170504	20	20	R13 - R10
7.31 bis	170504	150	150	R13 - R5 - R10

(*) Operazioni di recupero di cui all'allegato "C" alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

2. fatti salvi i quantitativi stabiliti al punto 1., la quantità massima per le operazioni R5 e R10, relativamente alle tipologie 7.1, 7.2, 7.14, 7.31 bis, non potrà superare le 10 t/g;

3. di rammentare a codesta ditta che, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti indicati dal D.M. 05.02.1998, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

4. che nello svolgimento dell'attività, la ditta rispetti le seguenti condizioni:

a) nel perimetro interno dell'impianto dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto percorribile e libera da rifiuti/materiali di almeno 3 metri dalla base della piantumazione alla base dei cumuli;

b) i cumuli dei rifiuti non devono superare i 4 metri di altezza;

c) sui cumuli non potranno essere realizzate rampe o sopraelevazioni;

d) in occasione delle movimentazioni/trattamento dei rifiuti/materiali dovrà essere mantenuto in funzionamento un impianto atto all'eliminazione del



Provincia di Rimini

materiale polverulento aereo disperso;

e) il fondo dell'area di pertinenza della ditta dovrà essere mantenuto in condizioni tali da evitare l'impaludamento dello stesso e la formazione di irregolarità che vadano a compromettere la raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento;

f) i rifiuti messi in riserva e quelli in deposito temporaneo devono essere separati per codice CER;

g) la ditta deve provvedere ad indicare con opportuna cartellonistica le tipologie di rifiuto contenute nei cassoni e/o depositati in cumuli (sia dei rifiuti gestiti che dei rifiuti prodotti), specificando il cod. CER di identificazione e la denominazione del rifiuto stesso;

h) i rifiuti generati dall'attività devono essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;

i) deve essere assicurato il buon funzionamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali con manutenzione annuale;

j) i rifiuti derivanti dalla manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere gestiti come previsto dal D.Lgs. 152/2006;

k) l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;

5. di rammentare che la comunicazione in oggetto, fatta pervenire dalla ditta il 06.12.2011 deve essere rinnovata ogni 5 anni (pertanto entro il 06.12.2016) e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

6. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del



Provincia di Rimini

21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato all'Amministrazione scrivente, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;

7. di stabilire che l'attività dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, D.M. Ambiente 05.02.1998 e s.m., D.M. Ambiente n. 350 del 21.07.1998;

8. di fare salve tutte le prescrizioni eventualmente dettate dagli Enti preposti al controllo;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale;

10. di individuare nel Dott. Daniele Salvatori, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

11. di inviare il presente atto, per lo svolgimento dei compiti di controllo previsti dall'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006, alla Sezione Provinciale di Rimini dell'A.R.P.A.;

Il funzionario proponente

Dott. Daniele Salvatori

Il Dirigente

DE PODESTA' VIVIANA

Il presente atto composto di n. *3* fogli
facciate è copia conforme all'originale
Per uso amministrativo



Il Funzionario
Dott. Daniele Salvatori

20 FEB. 2012